



REGOLAMENTO COMITATO DEI FAMILIARI

Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 17/07/2025

Revisione n. 1 del 17/07/2025

Art. 1 - Costituzione. Denominazione. Sede.

Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 3 del 10/5/2001 viene costituito il "Comitato dei familiari della Casa di Riposo Umberto I".

Il Comitato ha sede presso la Casa di Riposo in locali messi a disposizione dalla Direzione.

Art. 2 - Regolamento

La costituzione e il funzionamento del Comitato familiari è disciplinato dal presente Regolamento.

Il Comitato agisce nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti della Casa di Riposo, nonché delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Regolamento costituisce regola fondamentale di comportamento del Comitato e vincola alla sua osservanza i membri del Comitato stesso.

È approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Modifiche al Regolamento, anche su proposta del Comitato, avvengono con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Art. 3 - Principi

Il presente Regolamento si ispira ai principi di:

- Eguaglianza, imparzialità, diritto di scelta.
- Partecipazione, cooperazione, collaborazione.
- Trasparenza, tempestività e puntualità nelle informazioni.

Art. 4 - Finalità e Compiti

Il Comitato persegue scopi di solidarietà civile, culturale e sociale a favore dei residenti della struttura e degli ospiti del Centro diurno ed ha i seguenti compiti, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 3 del 10.05.2001:

- collaborare con l'Ente per la migliore qualità dell'erogazione del servizio e la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie;
- promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita dei residenti e ospiti del Centro Diurno;
- affiancare e sostenere le iniziative promosse dall'Ente, dalle associazioni di volontariato che operano all'interno della struttura;
- tutelare i diritti dei residenti e ospiti del Centro Diurno;
- partecipare alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.

Il Comitato opera all'interno della struttura dell'Ente. Ogni sua azione, che non sia di livello meramente cognitivo, e ogni suo suggerimento devono essere diretti ai rappresentanti preposti dell'Ente.

Art. 5 - Modalità di elezione

I familiari esprimono le loro preferenze per la nomina dei componenti del Comitato promuovendo un'adeguata rappresentatività, compreso il Centro Diurno.

Le operazioni sono ritenute valide se si recano a votare almeno il 20% degli aventi diritto tra residenti e Centro Diurno. Il Villaggio Protetto non è conteggiato.

Per ogni residente, e ospite del Centro Diurno, è ammesso al voto un solo familiare. Si considerano prioritariamente familiari le persone indicate all'art. 433 del Codice Civile o i rappresentanti degli ospiti quali, l'Amministratore di Sostegno, il Tutore, il Curatore.

Nel caso in cui non ci fossero familiari né altri rappresentanti come previsto dall'ordinamento giuridico, il residente e ospite del Centro Diurno può indicare un altro familiare con grado di parentela diverso da quelli suddetti purché intrattenga con questo una relazione significativa.

Sono ammessi all'assemblea anche i familiari degli ospiti in ricovero temporaneo.

Ogni votante può esprimere fino a sei candidati (preferenze).

Saranno eletti i primi cinque candidati dalla graduatoria che avranno conseguito il maggior numero di voti. Nel caso in cui la graduatoria non consenta di individuare i cinque candidati, sarà ugualmente ritenuta valida la composizione di un Comitato costituito da almeno due candidati.

La nomina degli eletti sarà comunicata agli stessi dal Presidente della Casa di Riposo, insieme alla data della prima convocazione.

I candidati dei familiari non eletti saranno ugualmente considerati di riserva ed andranno ad integrare, seguendo l'ordine della graduatoria (scorrimento), il Comitato in caso di dimissioni o di decadenza di uno o più componenti del Comitato stesso, con comunicazione formale da parte del Direttore. I subentrati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 6 - Il Comitato

Il Comitato è costituito da un numero minimo di due ad un massimo di cinque familiari. In particolare qualora nel corso del mandato non sia possibile sostituire i componenti che si sono dimessi o sono decaduti con i candidati di riserva, il Comitato è da considerare comunque validamente costituito purché risulti composto da almeno due membri. In caso contrario è necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea per le nuove nomine.

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente.

I componenti del Comitato durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Comitato è periodicamente convocato dal Presidente del Comitato stesso per iscritto e con specificazione degli argomenti in discussione, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo per motivi d'urgenza. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno ventiquattro ore prima.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il Presidente dello stesso lo ritenga opportuno, su richiesta del Consiglio di Amministrazione e Segretario-Direttore dell'Ente, su domanda dei membri e comunque almeno una volta all'anno.

I compiti del Presidente sono:

- convocare e rappresentare il Comitato, curandone l'ordinato svolgimento dei lavori;
- dare esecuzione alle indicazioni e agli indirizzi dello stesso;
- mantenere un costante collegamento con i vari servizi della struttura, in modo da essere da filtro e portavoce nei confronti della Direzione dell'Ente delle richieste e problematiche segnalate dai familiari e ospiti della struttura.

La riunione del Comitato è regolarmente costituita con la presenza di almeno due membri.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

È obbligatoria la compilazione del verbale di ogni seduta.

Il Comitato può invitare alle riunioni persone ritenute competenti in determinati argomenti.

I componenti del Comitato nel rispetto delle finalità e compiti di cui l'art. 4 del presente regolamento devono:

- svolgere le loro attività in modo personale, gratuito e spontaneo, senza fini di lucro;
- avere un comportamento verso gli altri membri e all'esterno animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, probità e rigore morale;
- essere vincolati al segreto d'ufficio, in quanto non possono proporre alla discussione pubblica fatti personali propri, dei residenti e ospiti del Centro Diurno o dei dipendenti;
- farsi promotori presso i familiari affinché vengano rispettati il ruolo, le competenze e la professionalità degli operatori, evitando di interferire con le direttive emanate dalla Direzione della Casa di Riposo e con i processi di organizzazione;
- raccogliere e sintetizzare le istanze dei familiari, segnalandole all'interno del Comitato per farne oggetto di valutazione.

Il componente che contravviene ai doveri stabiliti dal presente Regolamento può essere escluso dal Comitato.

I membri hanno facoltà di dimettersi e decadono per decesso del proprio congiunto o per assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.

La qualifica di membro del Comitato è incompatibile con il ruolo di amministratore, dipendente o collaboratore dell'Ente.

Alle riunioni del Comitato con i rappresentanti dell'Ente possono partecipare il Presidente della Casa di Riposo o i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Segretario-Direttore e, a sua discrezione, altro personale dell'Ente.

Su richiesta del Comitato e/o del Segretario-Direttore dell'Ente possono partecipare alle riunioni anche i rappresentanti delle Associazioni locali aventi per scopo statutario tematiche afferenti all'anziano.

Art. 7 - Sede delle riunioni

Il comitato si riunisce in un locale idoneo messo a disposizione dall'Ente, previa richiesta all'Ente, almeno due giorni prima dell'utilizzo.

Art. 8 - Rappresentanza del Cohousing Villaggio Protetto

Considerate le differenze delle condizioni (ospiti autosufficienti), dei bisogni e delle necessità dei residenti del cohousing, rispetto ai residenti della struttura e ospiti del Centro Diurno, la Casa di Riposo favorisce ed agevola l'eventuale rappresentatività dei familiari di questa Unità di offerta, ma in modo separato dal presente Regolamento.